Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 58 del 10/8/2015

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio art.194 lett.a)"sentenze esecutive" del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in favore del Sig. Falzone Leonardo, giusta sentenza del Giudice di Pace n° 15/2014 del 23/06/2014 e atto di precetto n. 4706/2015.

L'anno duemilaquindici, addì dieci del mese di agosto , con inizio della seduta alle ore 18,07 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta ordinaria.

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto,i Sigg.:

1	Galluzzo Angelo	A	2	Volpe Gioacchino	P
3	Morreale Francesco Maria	P	4	Castellana Salvatore	P
5	Attardo Giuseppe	P	6	Galluzzo Giovanni	P
7	Bellanca Biagio	P	8	Salamone Rosario	A
9	Caci Antonino	P	10	Baio Vincenzo	A
11	Moncada Gaspare	P	12	Cipolla Raimondo	A
13	Pendolino Francesco	P	14	Tararà Salvatore Calogero	P
15	Chiarelli Francesco M.	P	16	Graceffa Carmelo	A
17	Falzone Antonino	A	18	Moncada Giacomo	P
19	Galluzzo Alfonso	P	20	Papia Alfonso	P

Presenti: N.14 *Assenti: N.06*

- ✓ Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: Volpe, Chiarelli e Caci.
- ✓ Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Gaziano Rosalia, Rotolo Salvatore, Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio.

Il Presidente dà per letta la proposta n. 11 del 24/06/2015 a firma del Responsabile del 2° Settore ad oggetto : Riconoscimento debiti fuori bilancio art.194 lett.a)"sentenze esecutive" del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in favore del Sig. Falzone Leonardo, giusta sentenza del Giudice di Pace n° 15/2014 del 23/06/2014 e atto di precetto n. 4706/2015.

Si allontana il Consigliere Morreale Francesco Maria per cui il numero dei Consiglieri è di 13.

Il Presidente considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a deliberare in merito al punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 11 del 24/06/2015 ad oggetto : Riconoscimento debiti fuori bilancio art.194 lett.a)"sentenze esecutive" del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in favore del Sig.Falzone Leonardo, giusta sentenza del Giudice di Pace n° 15/2014 del 23/06/2014 e atto di precetto n. 4706/2015.

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con 13 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta dai 13 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati.

DELIBERA

Di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione n.11 del 24/6/2015, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

A termine della votazione rientra in aula il Consigliere Morreale Francesco M., per cui il numero dei presenti è di 14 Consiglieri.

ARAGONA
2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA

REGISTRATA IL 22/7/15 AL N. 25
DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Consiglio

N. 11 Del 24/06/2015

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in favore del Sig. Falzone Leonardo, giusta sentenza del Giudice di Pace n° 15/2014 del 23/06/2014 e atto di precetto n° 4706/2015

Il Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con sentenza n° 15/2014 depositata il 23/06/2014 a definizione del procedimento n° 33/2014 R.G, instaurato da Falzone Leonardo, nato a Aragona il 19/02/1945, contro il comune di Aragona, il giudice di Pace in accoglimento delle domande proposte da Falzone Leonardo ha annullato l'ingiunzione di pagamento prot. 10437 dell' 11/09/2013 emessa dal Comune di Aragona in data 01/10/2013 relativo al canone idrico e disinquinamento anno 2008 e ha condannato questo Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive € 100,00 oltre rimborso forfettario per spese nella misura del 15%, Iva e C.P.A.

Visto altresì l'atto di precetto n° 4706 notificato in data 15/04/2014 prodotto dall'avvocato Rosalia Marchica con il quale intima al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore della stessa, entro il termine di giorni 10 dalla notifica, con avvertimento che, in difetto si procederà all'esecuzione forzata, la somma complessiva di € 280,25.

CONSIDERATO, pertanto e comunque, che il Consiglio Comunale, vagliate le superiori relazioni, può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrandosi nella fattispecie disciplinata dall'art. 194, 1° comma, lett. a) del D.Lgv. 267/2000;

RICHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati;

DATO ATTO che il provvedimento in esame viene proposto da questo Settore in quanto competente per materia;

VISTI

il D. Lgv. 267/2000

l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana

la L.R. 48/91;

la L.R. 5/2011;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale di Contabilità

la deliberazione n. 222/2012/PRSP della Corte dei Conti

la deliberazione n. 65/2012 del Consiglio Comunale

PROPONE

1. DI RICONOSCERE, al Sig. Falzone Leonardo (CF FLZLRD45B19A351N) Via S.la Rosa n° 241 – Aragona, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, lett. a) del D.Lgv. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n° 15/2014 depositata il 23/06/2014 e successivo atto di precetto n° 4706 del 15/04/2015 per complessive € 280,45 (l'importo di € 119,00 per sorte capitale e € 161,45 per spese di precetto) e da distrarsi, giusto dispositivo della sentenza, in favore dell'Avv. Rosalia Marchica, comprensivo di ogni qualunque altro onere di qualsivoglia natura e sul quale saranno operate le ritenute di legge, se e per quanto prescritte.

2. DI ATTENDERSI che, ad intervenuta esecutività della presente, il Settore comunale competente adotti tempestivamente tutti i consequenziali provvedimenti amministrativi finalizzati al pagamento di quanto dovuto e, comunque, necessari per assicurare la compiuta definizione della procedura, in armonia con le raccomandazioni della Corte dei Conti rimesse nella citata deliberazione 222/2012/PRSP e disaminata dal Consiglio Comunale in seno alla deliberazione n. 65 del 18.10.2012;
3. DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione del suddetto importo, pari ad € 280,45 all'intervento 1.01.01.08, del bilancio 2015;

4. DI DARE ATTO che dovrà trasmettersi il relativo incartamento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Vengono allegati alla proposta:

Allegato 1: Relazione Collegio dei Revisori dei Conti

Il Responsabile del 2° settore

_Dott. Crocetta Maida

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del 2° Settore
(RAGIONERIA E FINANZA)

Aragona lì,

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si appone, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui spesa trova copertura finanziaria all'intervento 101108 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2015.
Impegno di spesa n. 863 del 25-06-2015

Responsabile del 2° Settore
(RAGIONERIA E FINANZA)

Allegato 1

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Relazione del Responsabile II Settore
Ragioneria e Finanza

(Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett a) del D.lgs. 267/2000)

Lo scrivente Responsabile del II Settore – Ragioneria e Finanza ha provveduto a redigere la presente proposta da sottoporre al Consiglio Comunale relativa al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore del Signor Falzone Leonardo, in esecuzione della sentenza n.15/2014 depositata in data 23/06/2014 a definizione del procedimento n.33/2014 R.G., che in accoglimento delle domande proposte da Falzone Leonardo, ha annullato l'ingiunzione di pagamento prot.10437 dell'11/09/2013, emessa da questo Comune e relativa al canone idrico e disinquinamento anno 2008, condannando questo Comune alle spese di giudizio.
Successivamente con atto di precetto n.4706 notificato in data 15/04/2014, l'avv. Rosalia Marchica ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 280,25.

Aragona, li 21/07/2015

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Ragioneria e Finanza

(Rag. Lorenzo Terrana)

Allegato n. 1 alla proposta di deliberazione consiliare n° 11 del 24/06/2015

Allegato 1 lett. E

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI ARAGONA

Prot. n. 7727 del 30 GIU. 2015

COMUNE DI ARAGONA
Ufficio Finanziario
Prot n.ro 2028 S2
data 30.06.15

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile 2° Settore
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Segretario Comunale

Oggetto: trasmissione verbale n. 21/2015

Con la presente, si trasmette in allegato il verbale n.21 del 27/06/2015 avente ad oggetto parere su:

- proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig.ra Falzone Rosa, giusta sentenza del Giudice di Pace n°22/2014 e atto di precetto n°7339 del 09/06/2015";
- proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Salamone Carmelo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°23/2014 e atto di precetto n°7338 del 09/06/2015";
- proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.11del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Falzone Leonardo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°15/2014 del 23/06/2014 e atto di precetto n°4706/2015";
- proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Faruggia Giuseppe, giusta sentenza del Giudice di Pace n°21/2014 del 12/12/2014.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

N° 21/2015

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di giugno alle ore 11.30 in Aragona presso lo studio del Presidente si è riunito il Collegio dei Revisori; sono presenti la Dott.ssa Giuseppina Caramazza Presidente, il Dott. Alfonso Zaia ed il Dott. Francesco Comparato componenti.

Il Collegio dei revisori,

- vista la proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig.ra Falzone Rosa, giusta sentenza del Giudice di Pace n°22/2014 e atto di precetto n°7339 del 09/06/2015";
- vista la proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Salamone Carmelo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°23/2014 e atto di precetto n°7338 del 09/06/2015";
- vista la proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.11del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Falzone Leonardo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°15/2014 del 23/06/2014 e atto di precetto n°4706/2015";
- vista la proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Faruggia Giuseppe, giusta sentenza del Giudice di Pace n°21/2014 del 12/12/2014";
- visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa e contabile;
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

- visto il TUEL,
- considerato che il debito di cui trattasi corrisponde alla categoria di cui all'art. 194 lett. a);

ESPRIME

parere favorevole in ordine:

- alla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig.ra Falzone Rosa, giusta sentenza del Giudice di Pace n°22/2014 e atto di precetto n°7339 del 09/06/2015";
- alla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Salamone Carmelo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°23/2014 e atto di precetto n°7338 del 09/06/2015";
- alla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.11del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Falzone Leonardo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°15/2014 del 23/06/2014 e atto di precetto n°4706/2015";
- alla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Faruggia Giuseppe, giusta sentenza del Giudice di Pace n°21/2014 del 12/12/2014";

In riferimento alle proposte di deliberazione n.9, n.10 e n.12, si invita l'ente ad individuare i o il responsabile della procedura adottata in contrasto con il regolamento comunale, ciò in quanto appare di tutta evidenza che tali debiti derivano dalla mancata applicazione da parte dell'Ente della tariffa per il canone idrico, calcolata in base all'effettivo consumo, criticità che configura una ipotesi di danno erariale e che in questa sede viene ribadita da questo Collegio cosi come fatto in passato con verbale n.4/2014 del 22/02/2014 Prot. n. 2269 del 24/02/2014 avente ad oggetto Parere proposta di deliberazione di Consiglio n. 02 del 28/01/2014 - Proposta Modifica al Regolamento per la concessione dell'acqua potabile che testualmente recitavaomssis "*Inoltre si rileva che la tariffa fatta pagare agli utenti del servizio non è stata a tutt'oggi commisurata al consumo effettivo così come previsto dal regolamento in questione (si vedano, tra gli altri, gli artt. 3, 37 e 38); se tale circostanza poteva giustificarsi nel periodo immediatamente susseguente all'approvazione del regolamento (anno 2003) con i tempi lunghi di installazione dei contatori, ciò non è accettabile per*

gli anni più recenti e fino a tutt'oggi, anche perché non si ravvisano le ragioni di tale ritardo, visto che il costo dell'installazione dei nuovi contatori non rimane a carico del Comune ma degli utenti stessi e che, in ogni caso, trattasi di una spesa piuttosto esigua. Ciò comporta il perpetrarsi del mancato rispetto del regolamento. Pertanto si ammonisce il comportamento tenuto, esortando a risolvere il rilievo posto attraverso l'attivazione delle procedure necessarie al fine di dotare le utenze di misuratori di consumo come previsto dal vigente regolamento.

Non è infine da sottovalutare l'ipotesi di danno erariale che si potrebbe configurare nel caso di instaurazione di contenziosi per mancata applicazione della tariffa a consumo effettivo. "

I lavori vengono conclusi alle ore 13.15.

Aragona, lì 27/06/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Prot. int. n. 2703/52 . 17.11.14 → 3° sett 1° sett succ

N. 15/2014 SENT
N. 33/2014 - R.G.A.C.
N. 115/2014 - CRON.
N. ——— REP.

COPIA Esente Amari





R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Agrigento ex ufficio del Giudice di Pace di Aragona Dott. Gaetano Cacciatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 33/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014

Tra

Falzone Leonardo (C.F. FLZLRD45B19A351N),nato il 19.02.1945 ad Aragona (AG) ed ivi residente in via Salvatore La Rosa n. 241 elettivamente domiciliato in Agrigento,via Persefone n. 5 presso lo studio dell'Avv. Rosalia Marchica (C.F. RSLMRC76H59A089V),dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso,

Opponente

Contro

Comune di Aragona in persona del Sindaco pro-tempore

Opposto Contumace

N. _____ Sentenza

N. _____ Cron.

N. _____ R.G.G.P

Sentenza emessa in

data _____

Depositata in

Data _____

Il Cancelliere

Oggetto:opposizione avverso atto di ingiunzione

Conclusioni dell'opponente:

come da verbale d'udienza del 23.06.2014 in cui si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito in ricorso ossia,chiede all'Ill.mo Giudice di Pace di Aragona,previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento
12 NOV 2014
N. Prot. 13582

pagamento,di volere annullare o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato e per l'effetto condannare il comune di Aragona alla refusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso onorari.

Motivi della decisione

Dall'esame e dalla valutazione della produzione documentale in atti si evince che l'opponente proponeva opposizione avverso ingiunzione di pagamento prot. 10437 del 11.09.2013 emessa dal comune di Aragona in data 01.10.2013.In ricorso l'opponente rappresentava: di essere titolare di contratto di fornitura con il comune di Aragona per l'utenza n. 1115 ubicata nel medesimo comune alla via Donizetti,che l'importo portato dall'atto opposto era relativo a canoni idrici e di depurazione relativi all'anno 2008 oltre ad interessi di mora e spese di notifica,che l'importo non era dovuto in quanto relativo a somme già pagate ed a crediti prescritti,che il diritto di credito del comune opposto si era comunque estinto se non per avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento per intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 per assenza di notifica di alcun atto interruttivo,che la notifica effettuata per mezzo del messo comunale era da considerarsi invalida per violazione dell'art. 2 del r.d. n. 639/10 come modificato dalla riforma del 1998,che il tasso di mora applicato (30%) era incompatibile con la normativa in materia di usura,che non era applicabile la normativa di cui al r.d. n. 639/10 in relazione a quanto statuito dall'art. 130 del d.p.r. n. 43 del 28.01.1988,che non erano state rispettate le disposizioni di cui all'art. 2 I e II comma del r.d. n. 639/1910 le quali prevedono

Ufficio del Giudice di Pace - Agrigento -

la esecutorietà da parte del pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che emette l'ingiunzione di pagamento,che non era possibile utilizzare l'ingiunzione fiscale per il recupero di somme richieste a titolo di canone idrico a causa della loro natura civilistica e non più tributaria,che i crediti vantati dal comune erano oramai prescritti,che il criterio di calcolo del canone idrico era illegittimo in quanto non previsto dal Regolamento idrico in uso al comune di Aragona. All'udienza del 23.06.2013 compariva l'Avv. Castelli in sostituzione dell'Avv. Marchica per l'opponente nessuno per il comune opposto;veniva dichiarata la contumacia del comune di Aragona e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni della parte presente. Quindi il Giudice di Pace dava lettura del dispositivo con riserva di deposito dei motivi. Si ritiene impossibile accertare la responsabilità dell'opponente in ordine alle violazioni contestate e contenute nell'atto opposto. Si rileva che il comune di Aragona non ha proceduto al deposito in Cancelleria della copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alle contestazioni effettuate come ordinato nel decreto di fissazione d'udienza impedendo in tal modo di valutare il modus operandi per la peculiarità delle violazioni contestate e dei motivi spiegati dal ricorrente nel proprio atto. In materia di opposizione a sanzioni amministrative l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere in modo analitico e diffuso alle censure avanzate dall'opponente,potendo richiamare il contenuto dell'atto,a meno che le difese non contengono circostanze o fatti rilevanti per la configurabilità della responsabilità dell'opponente. In questo caso l'autorità pubblica deve tener conto delle prospettazioni difensive in modo tale che in applicazione dei principi del

giusto processo il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. A causa del mancato invio della produzione documentale da parte del comune opposto non è nemmeno possibile accertare l'eventuale sospensione del decorso dei termini relativi alla eccepita prescrizione del diritto. Pertanto si ritiene che nel giudizio de quo,sussistono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150 del 01.09.2011 secondo cui il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Di conseguenza il ricorso viene ritenuto meritevole di accoglimento con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e da distrarsi in favore dell'Avv. Rosalia Marchica,procuratore antistatario,in applicazione del decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.03.2014,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.04.2014,vengono liquidate in complessive € 100,00 comprensive di € 37,00 per spese esenti,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Agrigento ex Ufficio del Giudice di Pace di Aragona definitivamente pronunciando,letti gli atti di causa,sentita la parte costituita, accoglie il ricorso proposto da Falzone Leonardo e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento prot. 10437 del 11.09.2013 emessa dal comune di Aragona in data 01.10.2013.

Condanna il comune di Aragona al pagamento delle spese di giudizio,da distrarsi in favore dell'Avv. Rosalia Marchica,procuratore antistatario, che in applicazione

del decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.03.2014,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.04.2014,liquida in complessive € 100,00 comprensive di € 37,00 per spese esenti,oltre rimborso forfettario per spese nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Agrigento lì 23.06.2014.

Il Giudice di Pace
Dott. Gaetano Cacciatore

Depositato oggi in Cancelleria
Agrigento 06 AGO 2014
IL CANCELLIERE
ins. Gaetano Lombardo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta dell'avv. Marchese Rosalia

Nell'interesse di Falzone Leonardo

Dichiarato esecutivo il /

Agrigento, lì 06 NOV 2014

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Gentile Maria Assunta

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
È copia conforme al suo originale
Agrigento, 06 NOV 2014
Il Direttore Amministrativo
D.ssa Gentile Maria Assunta

UFFICIO NOTIFICHE ED ESECUZIONI - TRIBUNALE DI AGRIGENTO

RELATA DI NOTIFICA

Il 12/11/14 in Aragona

A richiesta come in atti, io Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di Agrigento ho notificato il suddetto atto a L COMUNE DI ARAGONA IN PERSONA DEL SINDACO PROTEMPORE nel suo domicilio in ARAGONA PALAZZO DI CITTÁ VIA ROMA n. 142

mediante consegna di copia a mano

a mani del Sig. Ragusa Francesco
impiegato addetto alla ricezione
degli atti, tale qualificatosi.

Ufficiale Giudiziario
Maria Biscela

CAUSA LAVORO

N. 248 Cron. A/

Presl. Km. L.

Spese Postale L.

Totale L. 13 NOV. 2014

Diritto L.

COMUNE
Provincia
16 APR 2015
N. Prot. 4136

Avvocato Rosalia Marchica
Via Persefone 5 92100 Agrigento
Tel e fax 0922/412290 mail liamarchica@virgilio.it

Atto di precetto

Il sottoscritto Avv. Rosalia Marchica (C.f. RSLMRC76H59A089V, la quale dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni di legge all'indirizzo mail liamarchica@avvocatiagrigento.it o al numero di fax 0922412290 che offre in comunicazione) nella qualità di procuratore antistatario del sig. Falzone Leonardo (C.F. FLZLRD45B19A351N) nato il 19.02.1945 ad Aragona ed ivi residente nella Via Salvatore La Rosa n. 241, 19.2.1945, rappresentato e difeso dall'Avv. Marchica nel proc civile n.33/14 RGAC in forza di mandato in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Persefone n.5 .

COMUNE DI ARAGONA
SETTORE PRIMO
PROTOCOLLO INTERNO
N. 256 /S1 del 17/4/2015

Premesso che

Il sottoscritto procuratore antistatario del sig. Falzone Leonardo (C.F. FLZLRD45B19A351N) Via Salvatore La Rosa n. 241, 19.2.1945 è creditore nei confronti di Comune di Aragona in persona del l.r.p.t. Con sede nel palazzo di citta Via Roma 124 – Aragona della somma di Euro 119 in forza del seguente titolo esecutivo: sentenza n. 15/2014 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento ex Giudice di Pace di Aragona in data 23.6.2014, depositata il 6.08.2014, resa esecutiva il 6.11.2014 e notificata con formula esecutiva in data 11.11.2014;

Che il debitore non ha provveduto al pagamento del dovuto;

Ciò premesso,

Intima e fa precetto

aL Comune di Aragona in persona del l.r.p.t. Con sede nel palazzo di citta Via Roma 124 – Aragona

di pagare, entro e non oltre giorni 10 dalla notifica del presente atto e con l'avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata, la somma di € 280,25 risultante dalla sommatoria delle specifiche di cui infra:

€ 119 A TITOLO DI SORTE CAPITALE LIQUIDATA IN SENTENZA

€ 161,45 A TITOLO DI SPESE DI PRECETTO (comprensive di spese generali e cpa)

Totale complessivo € 280,45

Oltre il costo della notifica risultante a margine e salve le eventuali spese successive.

Agrigento 13.04.2014

Avv. Rosalia Marchica

UFFICIO NOTIFICHE ED ESECUZIONI - TRIBUNALE DI AGRIGENTO

RELATA DI NOTIFICA

Il 15/04/15 in Aragona

A richiesta come in atti, io Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di Agrigento ho notificato il suesteso atto AL COMUNE DI ARAGONA IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE nel suo domicilio in ARAGONA PALAZZO DI CITTÀ VIA ROMA n. 142

parlando con persona di cortesia a mani

a mani del Sig. Centuno Anna
impiegato addetto alla ricezione
degli atti, tale qualificatosi.

Ufficiale Giudiziario
Maria Bifaccia

4206

Mod. H
SPESE POSTALI
Diritti
Tras.
10%
Esp.
Rimborso
Totale
Cod.

14 APR. 2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Biagio Bellanca

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Gioacchino Volpe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ❑ ***E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.***
- ❑ ***Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.***
- ❑ ***Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.***

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Aragona, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI